

Codice A1705B

D.D. 28 marzo 2023, n. 283

Regolamenti (UE) nn. 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013 - Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 (27 febbraio - 13 marzo 2023).



ATTO DD 283/A1705B/2023

DEL 28/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: Regolamenti (UE) nn. 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013 - Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 (27 febbraio - 13 marzo 2023).

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e s.m.i.;

visto in particolare l'articolo 124 "Comitato di monitoraggio" del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115, il quale:

- al paragrafo 1 prevede l'istituzione da parte di ciascuno Stato membro - entro tre mesi dalla

data in cui gli viene notificata la decisione comunitaria di approvazione del piano strategico PAC – di un comitato di monitoraggio nazionale che ne monitori l'attuazione, e che tale comitato adotti il proprio regolamento interno, comprendente disposizioni sul coordinamento con i comitati di monitoraggio regionali, sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull'applicazione del principio di trasparenza;

- al paragrafo 2 stabilisce che lo Stato membro decida la composizione di tale comitato assicurando una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 106 del medesimo Regolamento (che richiama a sua volta il Regolamento (UE) n. 240/2014 “Codice europeo di condotta sul partenariato”), ossia:
 - a) le autorità pertinenti a livello regionale e locale nonché altre autorità pubbliche, comprese quelle competenti per le questioni ambientali e climatiche;
 - b) le parti economiche e sociali, compresi i rappresentanti del settore agricolo;
 - c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione;e prevede altresì che i rappresentanti della Commissione prendano parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva;
- ai paragrafi 3 e 4 definisce nel dettaglio le funzioni del comitato di monitoraggio;
- al paragrafo 5 prevede che, qualora nel piano nazionale siano stabiliti elementi a livello regionale, lo Stato membro possa istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare l'attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo, e che quanto stabilito dall'articolo 124 si applichi, *mutatis mutandis*, ai comitati di monitoraggio regionali per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale;

visto il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115 ed operativo a partire dal 1° gennaio 2023;

visto il DM 3 marzo 2023, n. 137910 del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) con cui è stato istituito il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP, presieduto dal Masaf medesimo in qualità di Autorità di Gestione Nazionale del PSP;

visto il “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 17 - 6532 del 20 febbraio 2023, in attuazione del PSP di cui sopra e nel rispetto delle “Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022” fornite dalla Rete Rurale Nazionale;

dato atto che tale CSR, come riportato nella deliberazione di cui sopra, comprende numerosi elementi - debitamente evidenziati nel testo - condizionati all'approvazione di proposte di emendamenti al PSP trasmesse al Masaf come da documentazione agli atti della Direzione Agricoltura e cibo - Settore A1705B “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”; tali elementi condizionati riguardano, tra l'altro, anche alcuni principi di selezione inseriti nelle schede intervento;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 11 - 6552 del 27 febbraio 2023 con oggetto “Regolamenti (UE) 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013. Istituzione del Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte, in sostituzione del Comitato di cui alla D.G.R. n. 30-2397 del 9 novembre 2015.” con la quale, tra l'altro:

- è stato istituito il “Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte”, deputato a svolgere il proprio ruolo di sorveglianza rispetto ad entrambi i periodi di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027,
- ne è stata definita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate, come da Allegato A alla deliberazione sopra citata;
- si è stabilito che il Comitato in oggetto sostituisce a tutti gli effetti il Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2022, istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 30-2397 del 9 novembre 2015, sino all’esaurimento delle sue funzioni ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; fra tali funzioni rientrano, in particolare, l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi e delle proposte di modifica al PSR;
- è stato specificato che il nuovo Comitato svolge inoltre, rispetto al CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, le funzioni di cui al citato articolo 124 “Comitato di monitoraggio” del Regolamento (UE) 2021/2115, per quanto di pertinenza degli interventi di sviluppo rurale attivati dalla Regione Piemonte e inclusi nel CSR medesimo; nel dettaglio:
 - fornisce il proprio parere su:
 - i criteri da utilizzare per la selezione degli interventi;
 - le proposte di modifica al PSP che l’Autorità di Gestione Regionale intende avanzare al Masaf;
 - svolge le restanti funzioni ai sensi del sopra richiamato articolo 124, in concorrenza con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP;
- si è stabilito che il Comitato di Monitoraggio adotti, su proposta dell’Autorità di Gestione Regionale, il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità di funzionamento e comprende disposizioni sul coordinamento con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP, sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull’applicazione del principio di trasparenza;
- è stato specificato che le funzioni di segreteria verranno svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A1705B “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

considerato che in data 27 febbraio 2023 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito ai seguenti argomenti, con l’invio dei relativi documenti:

- proposta di regolamento interno sul funzionamento del Comitato di Monitoraggio (il cui art. 12 “Consultazioni per iscritto” prevede la possibilità di effettuare consultazioni con l’invio dei documenti via posta elettronica);
- criteri di selezione per i bandi dei seguenti interventi CSR 2023-2027:
 - SRA01 – Produzione Integrata,
 - SRA03 – Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli,
 - SRA05 – Inerbimento colture arboree,
 - SRA06 – Cover Crops,
 - SRA08 – Gestione prati e pascoli permanenti,
 - SRA14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità,
 - SRA17 – Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
 - SRA18 – Impegni per l’apicoltura,
 - SRA24 – Pratiche agricoltura di precisione,
 - SRA27 – Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima,
 - SRA29 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica,
 - SRA30 – Benessere animale,
 - SRD02 – Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale (Azione C –

- risparmio idrico e Azione D – benessere animale),
- SRD05 – Impianti di forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli,
 - SRD06 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo (Azione 2 – danni abiotici),
 - SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali (Azione 1 – Viabilità pastorale),
 - SRD09 – Investimenti non produttivi nelle aree rurali,
 - SRD15 – Investimenti produttivi forestali,
 - SRG03 – Partecipazione a regimi di qualità,
 - SRG06 – Attuazione strategie di sviluppo locale,
 - SRG08 – Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione,
 - SRG09 – Cooperazione per azioni di supporto all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare,
 - SRH01 – Erogazione servizi di consulenza,
 - SRH02 – Formazione dei consulenti,
 - SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli e forestali,
 - SRH05 – Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e dei territori rurali,
 - SRH06 – Servizi di back office per l’AKIS
 - strategia di comunicazione del CSR;

viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata al 13 marzo 2023, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura e cibo - Settore A1705B “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

considerato che il citato art. 12 “Consultazioni per iscritto” della proposta di Regolamento interno prevede che:

- la Segreteria Tecnica predisponga il documento di chiusura della procedura scritta, che riporta le osservazioni formulate dai componenti e le decisioni opportunamente motivate dell’Autorità di Gestione (ovvero l’approvazione del Comitato, laddove espressamente prevista dai pertinenti regolamenti comunitari);
- tale documento venga inviato ai membri del Comitato entro trenta giorni lavorativi dal termine fissato per l’invio delle osservazioni di cui sopra;
- la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come assenso;

visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le conclusioni dell’Autorità di Gestione;

dato atto che a tale documento di chiusura sono allegati i criteri di selezione degli interventi CSR così come integrati a seguito delle osservazioni pervenute, e che alcuni tra questi – debitamente evidenziati nelle tabelle dei criteri - contengono elementi condizionati all’approvazione di proposte di emendamenti al PSP trasmesse al Masaf, come da documentazione agli atti della Direzione Agricoltura e cibo - Settore A1705B “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

dato atto inoltre che a tale documento di chiusura è altresì allegata la strategia di comunicazione del CSR, nella medesima versione inviata in consultazione al Comitato, che verrà pubblicata sul sito web regionale e trasmessa al Masaf, in vista della stesura definitiva della strategia di comunicazione nazionale;

vista la versione definitiva del Regolamento interno del Comitato di Monitoraggio Sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte, Allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, così come integrato a seguito delle osservazioni pervenute;

ritenuto opportuno prendere atto di tali documenti di cui agli allegati A e B, dando atto delle precisazioni sugli elementi condizionati di cui sopra;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR n. 1- 3361 del 14 giugno 2021;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;

DETERMINA

- di prendere atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte svoltasi dal 27 febbraio al 13 marzo 2023, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che a tale documento di chiusura sono allegati i criteri di selezione degli interventi CSR così come integrati a seguito delle osservazioni pervenute, e che alcuni tra questi – debitamente evidenziati nelle tabelle dei criteri - contengono elementi condizionati all'approvazione di proposte di emendamenti al PSP trasmesse al Masaf, come da documentazione agli atti della della Direzione Agricoltura e cibo - Settore A1705B "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";
- di dare atto inoltre che a tale documento di chiusura è altresì allegata la strategia di comunicazione del CSR, nella medesima versione inviata in consultazione al Comitato, che verrà pubblicata sul sito web regionale e trasmessa al Masaf, in vista della stesura definitiva della strategia di comunicazione nazionale;
- di prendere atto della versione definitiva del Regolamento interno del Comitato di Monitoraggio Sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte, Allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, così come integrato a seguito delle osservazioni pervenute; tale regolamento:
- sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza PSR 2014-2022;
- verrà pubblicato sul sito regionale, nella sezione dedicata al Comitato;
- è vincolante per tutti i componenti;

- potrà essere modificato a seguito della definizione del sistema di *governance* nazionale, da dettagliarsi e formalizzarsi a cura del Masaf.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE

(A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



COMITATO di MONITORAGGIO
SVILUPPO RURALE
2014-2022 e 2023-2027
della REGIONE PIEMONTE

Documento di chiusura della consultazione scritta
27 febbraio – 13 marzo 2023

(art. 12 del Regolamento interno)

Oggetto: CSR 2023-2027

In data **27 febbraio 2023** è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito ai seguenti argomenti, con l'invio dei relativi documenti:

- **proposta di regolamento interno** sul funzionamento del Comitato di Monitoraggio;

- **criteri di selezione** per i bandi dei seguenti interventi CSR 2023-2027:

- SRA01 – Produzione Integrata,
- SRA03 – Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli,
- SRA05 – Inerbimento colture arboree,
- SRA06 – Cover Crops,
- SRA08 – Gestione prati e pascoli permanenti,
- SRA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA17 – Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA18 – Impegni per l'apicoltura,
- SRA24 – Pratiche agricoltura di precisione,
- SRA27 – Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima,
- SRA29 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica,
- SRA30 – Benessere animale,
- SRD02 – Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale (Azione C – risparmio idrico e Azione D – benessere animale),
- SRD05 – Impianti di forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli,
- SRD06 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo (Azione 2 – danni abiotici),
- SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali (Azione 1 – Viabilità pastorale),
- SRD09 – Investimenti non produttivi nelle aree rurali
- SRD15 – Investimenti produttivi forestali,
- SRG03 – Partecipazione a regimi di qualità,
- SRG06 – Attuazione strategie di sviluppo locale,
- SRG08 – Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione,
- SRG09 – Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare,
- SRH01 – Erogazione servizi di consulenza,
- SRH02 – Formazione dei consulenti,
- SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli e forestali,
- SRH05 – Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e dei territori rurali,
- SRH06 – Servizi di back office per l'AKIS

- **strategia di comunicazione** del CSR.

Il termine per la presentazione delle osservazioni su tale argomento è stato fissato al **13 marzo 2023**.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

- In data 10 marzo 2023 il **Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Masaf** ha espresso quanto segue:

Abbiamo esaminato quanto ricevuto e non abbiamo osservazioni su nessuno dei tre documenti.

Per quello che riguarda il Regolamento Interno, vorremmo tuttavia suggerire di effettuare, una volta che questo sarà approvato, una verifica della coerenza con il Regolamento Interno del Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSR, istituito con DM 3 marzo 2023.

Per i criteri di selezione come detto non abbiamo commenti specifici. Ci sembra tuttavia opportuno, considerata la loro importanza ai fini della buona riuscita degli interventi, ribadire un concetto generale, ovvero che questi dovranno essere coerenti con i principi di selezione individuati dalle schede di intervento del PSP.

Relativamente al Piano di comunicazione, facciamo infine presente che è in preparazione la versione rivista del Piano di comunicazione generale del PSP, predisposto a livello nazionale e già oggetto di confronto con le Regioni. Qualora non sia già stato fatto, Sugeriamo di inviare al Masaf il vostro Piano.

- In data 13 marzo 2023, sono pervenute le seguenti osservazioni di **Confagricoltura**:

Diamo seguito alla procedura di consultazione scritta del Comitato di monitoraggio sui criteri di selezione di parte degli interventi contenuti nel Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, per trasmettere di seguito alcune considerazioni:

SRA/ACA – interventi agro-climatici-ambientali

Al fine della predisposizione delle graduatorie per questa tipologia di interventi riteniamo sia necessario adottare un comportamento omogeneo nel caso in cui più potenziali beneficiari dovessero trovarsi nella condizione di presentare il medesimo punteggio di priorità.

A nostro parere, a parità di punteggio, occorre operare un'ulteriore selezione dando priorità al soggetto più giovane, in subordine al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in ulteriore sottordine, al sesso meno rappresentato.

Gli interventi per i quali reputiamo debba essere previsto questo criterio a parità di punteggio sono: SRA08/ACA8, SRA14/ACA14, SRA17/ACA17, SRA18/ACA18, SRA29/ACA29 e SRA30/ACA30.

- Sempre in data 13 marzo 2023 **Coldiretti** ha formulato le seguenti osservazioni



Torino, 13 marzo 2023

Prot. n. 22/3/T/er

Oggetto: Comitato di Monitoraggio
Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione
Piemonte – Consultazione scritta –
Febbraio/Marzo 2023

Spett.le
REGIONE PIEMONTE
Autorità di Gestione
Sviluppo Rurale 2023-2027
Corso Regina Margherita n. 174

TORINO

Relativamente alla procedura di consultazione scritta inerente i criteri di selezione di alcune tipologie di interventi ricompresi nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, si formulatese le seguenti osservazioni:

SRA01/ACAI Produzione integrata

Al fine di adottare una linea univoca per quanto concerne gli interventi agro-climatico-ambientali in relazione alla situazione in cui più soggetti (potenziali beneficiari) dovessero trovarsi nella condizione di presentare il medesimo punteggio di priorità, si propone di adottare la seguente modalità:

A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato.

A fronte di quanto sopra il medesimo criterio, al verificarsi della condizione indicata (parità di punteggio), si ritiene sia opportuno venga adottato, per uniformità, anche in relazione alle seguenti ulteriori operazioni:

- **SRA08/ACA8 Gestione prati e pascoli permanenti;**
- **SRA14/ACA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità;**
- **SRA17/ACA17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica;**
- **SRA18/ACA18 Impegni per l'apicoltura;**
- **SRA29/ACA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;**
- **SRA30/ACA30 Benessere animale.**

SRA27/ACA27 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Rispetto alla condizione rappresentata dalla parità di punteggio, si propone di sostituire la modalità: "In caso di ulteriori priorità verrà seguito l'ordine di arrivo", con la seguente, diversa, impostazione:



A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane (persona fisica o rappresentante legale)

ritenendo essenziale, laddove possibile, riconoscere priorità ai giovani.

**SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
Azione C Investimenti irrigui**

A parità di punteggio si propone di adottare il seguente criterio (previsto, peraltro, in relazione all'intervento SRD02 – Azione D Interventi per il benessere animale):

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associate, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali.

SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

In relazione al criterio di selezione P03 (Caratteristiche del soggetto richiedente) si propone di ridurre da 5 a 4 punti il punteggio di priorità previsto per la tipologia: Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche).

Per quanto concerne l'Azione **SRD05.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole**, rispetto al criterio di selezione P06 (Localizzazione delle aziende beneficiarie), in riferimento alle "Aree Natura 2000 ed altre Aree naturali protette", si ritiene sarebbe opportuno incrementare il punteggio di priorità per quanto concerne la *Pioppicoltura* passando da 1 a 5 punti.

In merito al criterio di selezione P08 (Altro – Possesso di certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni), appare necessario fornire una specifica indicazione delle certificazioni rientranti nella tipologia indicata.

Si ritiene necessario venga introdotta una modalità attraverso la quale gestire le istanze che dovessero trovarsi nella condizione di parità di punteggio.

Al riguardo si propone:

A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane (persona fisica o rappresentante legale).

SRD08 Investimenti in Infrastrutture con finalità ambientale - Azione 1 Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi

Rispetto alla condizione rappresentata dalla parità di punteggio, si propone di sostituire la modalità: "In caso di ulteriore parità si darà priorità in base all'ordine cronologico di trasmissione delle domande (fanno fede la data e l'ora della trasmissione telematica della domanda)", con la seguente, diversa impostazione:

In caso di ulteriore parità verrà data priorità al beneficiario più giovane (persona fisica o rappresentante legale).



A fronte di quanto sopra il medesimo criterio, al verificarsi della condizione indicata (ulteriore parità di punteggio), si richiede venga adottato, per uniformità, anche in relazione all'intervento **SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali**.

SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali

In merito al criterio P04 (Priorità relative alla continuità d'uso delle superfici d'alpeggio per l'attività agricolo-pastorale) si avanza la proposta di sostituire l'indicazione "nel 2022" con:
nell'annualità precedente a quella di apertura del bando.

SRD15 Investimenti produttivi forestali

Stante la definizione di Giovane agricoltore fornita dal Complemento per lo Sviluppo Rurale, relativamente al criterio di selezione P03 (Caratteristiche del soggetto richiedente) si propongono le seguenti modifiche:

- *Età del titolare/legale rappresentante inferiore ai 41 anni;*
- *Età del titolare/legale rappresentante compresa tra 41 e 50 anni.*

SRG06 Attuazione strategie di sviluppo locale

La scheda non appare completa, considerando che in relazione ai principi di selezione P01 (Caratteristiche e composizione del partenariato) e P02 (Caratteristiche dell'ambito territoriale) non risulta siano stati individuati i parametri che consentano di determinare l'effettiva assegnazione del punteggio di priorità.

Nel merito, inoltre, oltre al punteggio massimo complessivo, si riterrrebbe necessario individuare anche dei punteggi intermedi.

La definizione di elementi oggettivi è necessario venga preventivamente definita anche in relazione al principio di selezione P04 (Modalità di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL), considerando che la valutazione e assegnazione del punteggio di priorità non si ritiene possa avvenire solo sulla base di un'analisi di carattere soggettivo.

Si propone venga introdotta una modalità attraverso la quale gestire le istanze che dovessero trovarsi nella condizione di parità di punteggio.

SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare

In termini generali non si condivide l'impostazione di prevedere, in relazione ad ogni singolo principio di selezione, un punteggio minimo ai fini dell'ammissibilità.

Tale parametro (soglia di ammissibilità) si ritiene debba essere definito in termini generali, ovvero rispetto ad ogni proposta progettuale nel suo complesso.



Medesima osservazioni è da ritenersi applicabile in relazione agli altri interventi per i quali è stata ipotizzata la medesima impostazione.

- **SRH01 Erogazione servizi di consulenza;**
- **SRH02 Formazione dei consulenti;**
- **SRH03 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti;**
- **SRH05 Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali;**
- **SRH06 Servizi di back-office per l'AKIS.**

SRH01 Erogazione servizi di consulenza

Il punteggio di priorità previsto in relazione al principio di selezione P03 (Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attività per risolvere problematiche ritenute prioritarie) appare eccessivo, considerando anche l'ampiezza dell'ambito di applicazione, per cui l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni poste, soprattutto in relazione al requisito (b), risulta essere di difficile applicazione.

Si propone di ridurre il punteggio massimo a 5 punti.

SRH02 Formazione dei consulenti

Relativamente al principio di selezione P02.1 (Qualità del team di progetto), pur rilevando l'importanza che riveste la qualificazione del corpo docente, appare eccessivamente elevato il punteggio previsto per le prime due tipologie.

Si propone di ridurre il punteggio rispettivamente a 20 e 15 punti, anche con lo scopo di prevedere una distribuzione più omogenea dei punteggi (nell'ambito del criterio in oggetto).

In merito al principio di selezione P04 (Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate), considerando anche i fabbisogni espressi con maggiore frequenza dalle imprese (rispetto ai quali il consulente è chiamato a fornire un adeguato supporto), si propone di inserire la tematica:

- *Promuovere e sostenere le pratiche previste dagli interventi agro-climatico-ambientali (ACA) del PSP attivati in Regione Piemonte;*

nel primo "scaglione" (10 punti se più del 50% delle attività previste è relativo a una o più delle seguenti tematiche).

Il punteggio di priorità previsto in relazione al principio di selezione P05 (Connessione con i progetti dei GO del PEI e/o con quelli di ricerca e innovazione sostenuti da altri fondi comunitari, nazionali e regionali) appare eccessivo, considerando anche l'ampiezza dell'ambito di applicazione, per cui l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni poste risulta essere di difficile applicazione.

Si propone di ridurre il punteggio massimo a 9 punti.



SRH03 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti

In merito al principio di selezione P04 (Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate), considerando anche i fabbisogni espressi con maggiore frequenza dalle imprese, si propone di inserire le tematiche:

- *Promuovere e sostenere le pratiche previste dagli interventi agro-climatico-ambientali (ACA) del PSP attivati in Regione Piemonte;*
- *Sostenere l'applicazione di pratiche volte a ridurre l'uso di antimicrobici nell'allevamento;*
- *Sostenere l'adozione di progetti di sviluppo aziendale finalizzati alla diversificazione dell'attività;*

nel primo "scaglione" (10 punti se più del 50% delle attività previste è relativo a una o più delle seguenti tematiche).

Relativamente al principio di selezione P04.1 (Qualità del team di progetto), pur rilevando l'importanza che riveste la qualificazione del corpo docente, appare eccessivamente elevato il punteggio previsto per la prima tipologia.

Si propone di ridurre il punteggio a 20 punti, anche con lo scopo di prevedere una distribuzione più omogenea dei punteggi (nell'ambito del criterio in oggetto).

Il punteggio di priorità previsto in relazione al principio di selezione P05 (Connessione con i progetti dei GO del PEI e/o con quelli di ricerca e innovazione sostenuti da altri fondi comunitari, nazionali e regionali) appare eccessivo, considerando anche l'ampiezza dell'ambito di applicazione, per cui l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni poste risulta essere di difficile applicazione.

Si propone di ridurre il punteggio massimo a 9 punti.

Ringraziando per l'attenzione, si rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Cordiali saluti.

Il Delegato Confederale
Bruno Rivarossa

- Nella stessa data del 13 marzo, anche l'**Autorità Ambientale** ed i settori competenti della Direzione Ambiente hanno espresso le seguenti osservazioni:

Buongiorno,

in merito ai criteri di selezione trasmessi con mail del 27-02-2023 (in cronologia), l'Autorità Ambientale e i settori competenti della Direzione Ambiente, energia e territorio hanno preso visione dei criteri di selezione. Sono pervenute le seguenti osservazioni:

•Settore Servizi Ambientali: nell'ambito del criterio di selezione SRG03 P02 - regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale si legge "Nuova adesione a sistemi di qualità caratterizzati da sostenibilità ambientale (differenti dai precedenti)": si osserva che potrebbero essere specificate a titolo esemplificativo sistemi di gestione quali ISO 14001 o la registrazione EMAS.

•Settore Emissioni e Rischi Ambientali: rispetto alla misura SRD02 si era ipotizzato un principio di selezione per le imprese localizzate nelle zone interessate dall'applicazione del Piano straordinario per la qualità dell'aria (DGR n. 9-2916 del 26/2/2021) e in particolare nei Comuni classificati IT0118, IT0119 o IT0120 ai sensi dell'All. 1 alla DGR 30 Dicembre 2019, n. 24-903. Non è stato preso in considerazione tale criterio osservando che l'intervento SRD02 già prevede all'azione A investimenti specifici per favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, con principio di selezione analogo a quello proposto. Si prende atto di tale osservazione sottolineando tuttavia che gli investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale possono avere influenza sulle emissioni di inquinanti per quanto riguarda la qualità dell'aria e non solo di gas climalteranti.

•Settore Pianificazione Regionale per il Governo del Territorio: in merito alla richiesta di verifica dei contenuti delle Schede di intervento SRD05, SRD08, SRD09, SRD15, SRG06, SRG08, SRG09, per le quali il Settore chiedeva di integrare i Criteri di selezione con un puntuale riferimento anche alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il Settore competente della Direzione Agricoltura ha controdedotto specificando che: "Il dato per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 134, 142 e 157 del D.lgs 42/2004, non è riportato in Anagrafe Agricola del Piemonte, pertanto il criterio proposto non è applicabile". La motivazione espressa per il mancato accoglimento non esclude, a parere del Settore Pianificazione, l'opportunità di integrare nella piattaforma regionale i dati relativi alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o, in alternativa, indicare nelle Schede di intervento, la disponibilità del dato sul Geoportale Piemonte.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

- Sempre in data 13 marzo 2023, sono pervenute le osservazioni dell'**Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po** circa l'attribuzione dei punteggi relativi ad alcuni criteri per gli interventi SRA24, SRA29 e SRD05:



Spett.le

REGIONE PIEMONTE
Direzione Agricoltura e cibo

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po

| | | | | | |
|-------|-----|---|--------------------------------------|---|---|
| SRA24 | P02 | Aree caratterizzate da criticità ambientali | Aree rurali ad agricoltura intensiva | Domande con superfici oggetto in aree rurali ad agricoltura intensiva | Azione 3 - irrigazioni Punti 2 4 |
|-------|-----|---|--------------------------------------|---|---|

- per l'intervento SRA29, di riconsiderare i punteggi da attribuire come segue in tabella.

Tali modifiche risulterebbero strategiche nell'ottica di perseguire una riduzione sensibile di quelli che sono gli input produttivi che caratterizzano le produzioni agricole intensive incentivando maggiormente la conversione ed il mantenimento dell'agricoltura biologica; ciò consentirebbe di ridurre i rischi legati all'inquinamento ed al degrado delle matrici ambientali connesse all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti perseguendo, inoltre, la salvaguardia della qualità della risorsa idrica.

| Intervento | Codice principio di selezione | Principio di selezione | Criterio di selezione | Proposta | Punteggio |
|------------|-------------------------------|---|--|---|---|
| SRA29 | P01 | Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi | P01e) Zone rurali ad agricoltura intensiva | Domande con superfici oggetto di impegno che ricadono in aree rurali ad agricoltura intensiva | % della SAU oggetto di impegno ricadente in Zone rurali ad agricoltura intensiva: > 25% e fino al 50%: 1 punto 2 punti > 50%: 4 punti |

- per l'intervento SRD05, di riconsiderare i punteggi da attribuire come segue in tabella.

Tali modifiche risulterebbero strategiche nell'ottica di incentivare maggiormente una conversione più virtuosa di aree agricole appartenenti a soggetti privati non agricoltori attivi.

Inoltre, si ritiene fortemente strategico incentivare maggiormente nelle Aree Natura 2000, protette e ZVN, la conversione a bosco permanente, si è consci che nelle Aree Natura 2000 e protette quello proposto sia già il punteggio massimo, in questo caso l'incentivo scaturirebbe dal diminuire i punteggi relativi alle altre forme di conversione. In tal senso si propone di creare un maggior divario, in tali aree, tra il punteggio assegnato alla conversione a bosco permanente e arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo.

| Intervento | Codice principio di selezione | Principio di selezione | Criterio di selezione / azione | SRD05.1 | SRD05.2 | |
|------------|-------------------------------|---|--|------------------|---------------|--|
| | | | | Bosco permanente | Pioppicoltura | Arboricoltura da legno a ciclo m.lungo |
| SRD05 | PO3 | Caratteristiche del soggetto richiedente | Soggetti privati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche) | 2-4 punti | 3 | 3 |
| SRD05 | PO6 | Localizzazione delle aziende beneficiario | ZVN | 3-7 punti | 3 | 3 |
| | | | Area Natura 2000 | 7 | 1 | 5-4 punti |

Inoltre, si evidenzia come l'accorpamento delle fasce fluviali A e B del Piano per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI) nei criteri di selezione **non sia coerente** e necessiti di una dovuta distinzione.

Infatti, tale tipologia di interventi non è conforme per la Fascia A secondo gli Artt. 1, 28 e 29 delle Norme di Attuazione del PAI (<https://pai.adbpo.it/index.php/norme-di-attuazione/>).

In secondo luogo, si segnala che, nelle pertinenze del fiume Po, è importante collocare questa tipologia di interventi al di fuori della **fascia di Mobilità di Progetto** (<https://www.adbpo.it/le-fasce-di-mobilita-morfologica-del-fiume-po/>), laddove è prioritario garantire l'"Assetto morfologico di progetto" come riportato dalle norme dell'art. 61 del PAI che definisce le "Regole di coerenza degli interventi di forestazione naturalistica con l'assetto di progetto morfologico del fiume Po".

Si riporta come tale aspetto sia stato un criterio guida anche per la definizione degli interventi naturalistici di interesse pubblico per la Misura 2-Componente 4 dell'investimento 3.3 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po" e del relativo Programma d'Azione approvato Decreto del Segretario Generale n. 96 del 2 agosto 2022 (<https://www.adbpo.it/pnr-rinaturazione-po/>), di cui si segnala l'allegato 5.1 per ulteriori approfondimenti.

In tal senso si chiede di non inserire nei criteri di selezione le aziende localizzate in fascia A e si propongono i seguenti punteggi inerenti alla fascia fluviale B. Inoltre, per le aziende collocate sul fiume Po si chiede che il criterio di selezione non debba essere caratterizzato dalla collocazione delle azienda all'interno delle fasce

A e B del PA), ma bensì dalla collocazione al di fuori della fascia di Mobilità di Progetto.

| Intervento | Codice principio di selezione | Principio di selezione | Criterio di selezione / azione | SRD05.1 | SRD05.2 | | | SRD05.3 |
|------------|-------------------------------|---|---|------------------|---------------|---|-----------------|------------------|
| | | | | Bosco permanente | Pioppicoltura | Arboricoltura da legno a ciclo m. lungo | Tartufo coltura | Agroforestazione |
| SRD05 | Pod | Localizzazione delle aziende beneficiarie | Fascia fluviale B (PA) (Esterna a Fascia di mobilità di progetto (PGR) per il fiume Po) | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |

Infine, risulta rilevante sottolineare come l'ambito del Piano Strategico Nazionale per la PAC (PSP) possa rappresentare una opportunità per la Regione Piemonte di rispondere alla necessità di ampliamento delle ZVN in coerenza con quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nelle note aventi i seguenti oggetti:

- "Attuazione direttiva 91/676/CEE e procedura di infrazione n.2249/2018 – bilaterale in formale e criticità sollevate dalla Commissione europea" del 30 gennaio 2023 (prot. 12835.30-01-2023);
- "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agricole. –Parere Motivato - PI 2249/2018 del 15 febbraio 2023 C(2023) 459 final – Notifica e richiesta di riscontro" del 20 febbraio 2023 (prot. 24323.20-02-2023). In particolare, per quest'ultima nota si ritiene utile considerare i punti dall'87 al 91 riportati nel Parere Motivato e riguardanti la Regione Piemonte.

Distinti saluti,

La Dirigente
(Fernanda Moroni)

Funzionario: Lorenzo Sardone

- **ARPA Piemonte** ha espresso le seguenti osservazioni in data 14 marzo 2023 circa i criteri di selezione degli interventi SRA01, SRA05 e SRA24:

Buongiorno, in riferimento alla consultazione richiamata in oggetto, si comunica quanto segue:

punto A) nessuna osservazione

punto B) nessuna osservazione

punto C) dall'esame dei criteri di selezione proposti si evidenzia quanto segue:

SRA01 - considerare la zona altimetrica di pianura come area di criticità ambientale alla pari (soprattutto in relazione al punteggio) delle Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari o delle ZVN non pare corretto; occorre differenziare maggiormente i punteggi o eliminare la zona altrimetrica di pianura.

SRA05: nella versione esaminata non risultava riportato il punteggio per Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari;

SRA24: si evidenziano perplessità per l'inserimento nell'azione P02 delle aree ZVN che potrebbero forse essere utilmente inseriti nelle azioni P01 e/o P03 ove vi sono le maggiori lisciviazione dei nitrati.

- In merito alla strategia di Comunicazione, in data 13 marzo 2023, la **Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali** ha formulato la seguente osservazione:

Buongiorno,

inviando con la presente un'osservazione inerente il punto C) Strategia di comunicazione del CSR.

Abbiamo accolto molto favorevolmente la presentazione del cronoprogramma di apertura dei bandi, strumento fondamentale per la pianificazione degli interventi da parte delle aziende e, in generale, dei soggetti beneficiari e loro fornitori di beni e servizi.

Suggeriamo di evidenziare esplicitamente - nella "Strategia" - la necessità di continuare a comunicare con molta chiarezza ed ampia diffusione il cronoprogramma di apertura dei bandi e di prevederne aggiornamenti frequenti, esigenza resa particolarmente forte dalle tempistiche più ristrette rispetto alla normale programmazione, come peraltro sottolineato nella "Strategia" stessa.

- I servizi della **Commissione Europea**, pur partecipando alle attività del Comitato di Monitoraggio della Regione Piemonte in veste consultiva, in data 13 marzo 2023 hanno ricordato l'importanza di alcuni principi di carattere generale oltre ad alcuni commenti più specifici:

In occasione della consultazione del Comitato di Monitoraggio regionale della Regione Piemonte, i Servizi della Commissione Europea che partecipano alle attività del Comitato in veste consultiva desiderano sottolineare alcuni principi di carattere generale da tenere presente nella predisposizione dei criteri di selezione. Tali principi non sono nuovi e hanno anche indirizzato l'attività delle Autorità di gestione e dei Servizi della Commissione nei PSR 2014-2022.

In primo luogo, si ricorda l'importanza, nella scelta dei criteri di selezione, di assicurare la parità di trattamento dei richiedenti e di garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in funzione delle finalità degli interventi. Si desidera, inoltre invitare a verificare e garantire la coerenza dei criteri di selezione proposti con i principi di selezione indicati nel Piano Strategico Nazionale PAC (PSP), nonché con gli obiettivi degli interventi e le esigenze specifiche individuate

per la Regione Piemonte. Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra i criteri proposti e i principi contenuti nel PSP, un'eventuale proposta di modifica di quest'ultimo dovrebbe precedere l'approvazione dei criteri di selezione.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza di prevedere un sistema di punteggio efficiente ed efficace. Nel fare ciò, è bene evitare di inserire criteri di selezione non giustificati e che potrebbero portare a discriminazioni, soprattutto laddove solo una percentuale molto ridotta dei richiedenti possa essere sostenuta per via delle risorse limitate e dell'elevato numero di potenziali beneficiari.

I criteri di selezione dovrebbero inoltre essere chiari, trasparenti, verificabili e misurabili. La distribuzione dei punti dovrebbe essere significativa ed efficace nel far convergere la selezione verso le operazioni meritevoli di maggiore priorità. È parimenti importante indicare un punteggio complessivo minimo necessario per poter beneficiare del sostegno e porlo ad un livello sufficientemente elevato da assicurare che solo i progetti / le domande aventi un livello minimo di qualità possano essere finanziati.

I criteri di selezione dovrebbero, inoltre, essere concepiti in vista dell'obiettivo di sostenere soprattutto quegli interventi che, altrimenti (in assenza di sostegno pubblico), non verrebbero realizzati, evitando dunque il cosiddetto "effetto peso morto".

Si riportano di seguito alcuni commenti più specifici, sottolineando che questi non sono da ritenersi esaustivi e risultanti da un'analisi puntuale di ciascun criterio proposto. In tal senso, si invita l'Autorità di Gestione a verificare per tutti i criteri proposti (e non solo per quelli relativi agli interventi qui menzionati) eventuali miglioramenti degli stessi alla luce di questi commenti (sia quelli generali esposti sopra che quelli specifici riportati di seguito).

SRA01 – ACA1 - produzione integrata:

È chiara l'intenzione di privilegiare, tra i possibili beneficiari, chi ha una maggiore conoscenza delle norme tecniche di produzione integrata. Tuttavia, fra i criteri di selezione ve n'è uno che assegna tre punti nel caso in cui il titolare o rappresentante legale sia un IAP o coltivatore diretto. Non sono chiare le ragioni che sono alla base della scelta di privilegiare tali soggetti rispetto ad altri. L'essere IAP o coltivatore diretto non sembra di per sé garantire una maggiore conoscenza delle norme tecniche di produzione integrata rispetto ad altri potenziali beneficiari, prefigurandosi dunque come un criterio potenzialmente discriminatorio. La stessa osservazione vale per tutti gli interventi simili nel caso in cui vengano previsti criteri di selezione che privilegino le categorie IAP / coltivatori diretti.

SRA29 – Pagamenti al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Nell'elenco dei criteri di selezione proposti, in due casi viene inserita la dicitura "non applicabile". Nel caso in cui non sia possibile applicare tali criteri, si prega di inserire una spiegazione chiara del motivo e, eventualmente, di considerare una modifica del PSP in relazione al principio di selezione applicato (si fa riferimento, ad esempio, al principio e al criterio relativi alla commercializzazione di prodotti certificati biologici).

SRD02 - Azione D - investimenti produttivi agricoli per benessere animale

Il piano strategico elenca una serie di principi di selezione che la Regione Piemonte ha scelto di utilizzare per l'intervento SRD02, tuttavia nella scheda contenente i criteri di selezione per l'azione D, sono presenti solo alcuni tra questi (caratteristiche del soggetto richiedente, collegamento con altri interventi, caratteristiche aziendali, comparti produttivi), mentre non vi sono criteri ricollegabili agli altri principi enumerati nel Piano Strategico. Ad esempio, non vengono prese in considerazione le caratteristiche degli investimenti, né i principi di selezione territoriali.

Oltre a ciò, il criterio di selezione che si basa sulle caratteristiche aziendali fa riferimento ad 'allevamenti avicunicoli con modalità di allevamento in gabbia', ma senza specificare se la priorità verrà data ad operazioni di investimento che prevedono l'eliminazione delle gabbie, come invece indicato nel Piano Strategico.

Si prega di riverificare tutti gli altri criteri di selezione sottoposti alla presente consultazione, al fine di individuare altri possibili casi di disallineamento tra principi di selezione indicati nel PSP e criteri di selezione.

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

Osservazioni generali

➤ Relativamente ai rilievi formulati dalla **Commissione europea**:

- **Si prende atto delle indicazioni generali fornite sui requisiti che i criteri di selezione devono rispettare**, e si segnala che in alcuni casi – anche in interventi diversi da quelli specificamente esaminati dalla Commissione – ciò ha portato l'Autorità di Gestione a rivalutare la struttura e/o le caratteristiche dei punteggi in determinati criteri, come puntualmente dettagliato nel presente verbale.
- In merito alla **verifica di coerenza tra i criteri di selezione proposti al Comitato ed i principi di selezione indicati nel PSP**, si evidenzia quanto segue.

Il CSR della Regione Piemonte è stato predisposto in attuazione di quanto riportato nel PSP nazionale, in linea con gli obiettivi degli interventi e le esigenze specifiche individuate per la stessa Regione, riportate anche nel capitolo 2 “Analisi SWOT, esigenze ed elementi strategici” del CSR pubblicato alla pagina del sito regionale

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027>

Tuttavia - anche in conseguenza del fatto che il lavoro di redazione del CSR, in particolare delle schede intervento, è proceduto in parallelo con l'evoluzione della bozza di PSP, dovendo necessariamente basarsi sulla presenza di schede nazionali con contenuti stabilizzati - in alcuni casi gli approfondimenti tecnici e partenariali svolti dagli uffici della Regione hanno portato a variazioni delle specifiche regionali inserite inizialmente nella proposta di PSP; alcune di queste variazioni, considerata anche la rapida evoluzione delle ultime fasi del negoziato Masaf/Commissione, non sono state aggiornate prima dell'approvazione del Piano.

Gli elementi oggetto di tali variazioni sono stati puntualmente indicati nel testo CSR come “condizionati all'approvazione di modifica al PSP”, anche nei casi in cui essi riguardano i principi di selezione; di conseguenza, i criteri presentati all'esame del Comitato seguono quanto così riportato nel CSR.

Tutte le proposte di emendamenti agli elementi regionali del PSP di competenza della Regione Piemonte sono stati ufficialmente trasmessi al Masaf: si auspica che le procedure attualmente avviate per le modifiche al PSP, che includono anche emendamenti di pertinenza di altre Regioni, possano procedere celermente al fine di ripristinare la coerenza tra PSP e CSR come richiesto dalla Commissione.

- Alle **osservazioni** formulate dalla Commissione **sui criteri di alcuni specifici interventi (SRA01, SRA29, SRD02 Azione D)** viene data puntuale risposta nel seguito del presente verbale.

➤ In merito alle osservazioni del **Masaf**:

- Il testo del **regolamento interno del CdM Piemonte** viene integrato, all'Articolo 5 "Rapporti con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP 2023-2027", con i riferimenti del provvedimento di istituzione di tale Comitato nazionale (DM 3 marzo 2023, n. 137910); dopo l'approvazione del regolamento interno del suddetto CdM nazionale, sarà cura dell'AdG di verificare la coerenza con il regolamento regionale.

Le modalità di cooperazione e coordinamento tra i due Comitati all'interno del sistema complessivo di governance di cui alla Sezione 7.1 del PSP verranno definite secondo le disposizioni organizzative da dettagliarsi e formalizzarsi a cura del Masaf stesso.

- Per quanto riguarda la **coerenza tra principi di selezione del CSR e del PSP**, si veda la risposta fornita alla Commissione europea.
- In relazione alla **Strategia di comunicazione**, sarà cura dell'AdG, dopo la conclusione ufficiale della presente consultazione, pubblicare il documento sul sito web regionale, in modo che sia resa nota a tutti, nonchè inviarla, insieme al nuovo logo, al Masaf per opportuna conoscenza e condivisione, in vista della stesura definitiva della strategia di comunicazione nazionale.

Interventi SRA

➤ Relativamente all'intervento **SRA01**:

- In merito all'osservazione circa la priorità da adottare in caso di **parità di punteggio** proposta da **Coldiretti e Confagricoltura**, si sottolinea che, ai sensi del principio P05, i beneficiari in possesso della qualifica di IAP/Coltivatore diretto ricevono 3 punti. Poiché il medesimo requisito soggettivo non può essere utilizzato più volte per la definizione della graduatoria, non è possibile inserire quanto richiesto nel P06; pertanto viene mantenuto quanto presente nel CSR approvato: P06 "Eventuali altri criteri: a parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato".
- Circa l'osservazione di **ARPA Piemonte** di differenziare maggiormente i punteggi del **P02**, si evidenzia che i punteggi relativi ad aree con criticità ambientali si sommano tra loro. Pertanto una superficie che ricade in zona altimetrica di pianura e, contemporaneamente, è designata come Zona Vulnerabile da nitrati o ricade in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012, riceve il punteggio per ciascun criterio.
- La **Commissione europea** evidenzia come il privilegiare la categoria **IAP o coltivatore diretto** all'interno dei principi di selezione (**P05**) possa prefigurarsi come un criterio potenzialmente discriminatorio.
A questo proposito, si precisa che l'assegnazione di priorità a tali categorie è motivata dal fatto che queste figure professionali forniscono maggiori garanzie di consapevolezza degli impegni assunti e di una loro corretta e tempestiva applicazione, dedicando all'agricoltura la propria intera attività lavorativa o gran parte di questa e ricavando dall'agricoltura in via esclusiva o preponderante il proprio reddito di lavoro; rispetto a soggetti che si dedicano prevalentemente ad

attività extra-agricole, IAP e coltivatori diretti presentano di norma un maggior livello di professionalità e connessione con il territorio, coinvolgendo in molti casi nell'attività agricola anche loro familiari. Questi aspetti presentano particolare importanza per l'intervento SRA01, che richiede di applicare a una pluralità di colture aziendali specifici disciplinari di produzione integrata.

- Per quanto riguarda l'intervento **SRA03**, sul quale non sono pervenute osservazioni, a seguito di verifica da parte degli uffici dell'AdG si è rilevata una difformità - dovuta ad un refuso - tra testo CSR e tabella dei criteri inviata in consultazione, in merito alla modalità da adottare in caso di **parità di punteggio**: nella tabella dei criteri SRA03, analogamente a SRA01, è previsto un punteggio di priorità (P04) per i beneficiari in possesso della qualifica di IAP/Coltivatore diretto (2 punti); poiché il medesimo requisito soggettivo non può essere utilizzato più volte per la definizione della graduatoria, si ritiene di ripristinare nella tabella dei criteri SRA03 quanto previsto nel CSR al P05: "Eventuali altri criteri: a parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato".

- In merito all'intervento **SRA05**:
 - Circa la segnalazione di **Arpa Piemonte**, il punteggio del **P02** relativo alle aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari risulta così attribuito:
 - % della SAU oggetto di impegno ricadente in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012:
 - 1) Classe di vulnerazione alta
 - > 25% e fino al 50%: 2 punti
 - > 50%: 4 punti
 - 2) Classe di vulnerazione media
 - > 25% e fino al 50%: 1 punto
 - > 50%: 2 punti

 - Inoltre, per maggiore chiarezza, nella tabella dei punteggi del **P04** si indica l'incidenza SOI rispetto alla SAU potenzialmente assoggettabile ad impegno.

- In merito alla modalità di assegnazione della priorità in caso di **parità di punteggio** per gli interventi **SRA08, SRA14, SRA17, SRA18**, si accoglie la proposta di Coldiretti e Confagricoltura di adottare la seguente modalità:
"A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato."

- Sulle osservazioni pervenute circa l'intervento **SRA24**:
 - **Arpa Piemonte** ha evidenziato perplessità per l'inserimento delle aree ZVN nel **P02**, anziché nel P01 e/o P03 dove vi sono le maggiori lisciviazioni dei nitrati. In merito si sottolinea come l'attribuzione delle varie tipologie di aree (es. parchi, ZVN, aree ad agricoltura intensiva ecc.) ai principi di selezione P01, P02 e P03 è stata definita a livello nazionale nel PSP e pertanto non è modificabile.

- **L'autorità di Bacino del Fiume Po** ha proposto una rimodulazione dei punteggi del **P02** nell'ottica di incentivare la miglior gestione agronomica possibile nelle aree caratterizzate da criticità ambientali. Si accolgono le richieste di modifica con l'incremento dei punteggi del P02 relativi alle superfici ZVN e ad agricoltura intensiva sia per l'azione 1 sia per l'azione 3, ai fini di una maggiore uniformità rispetto a quelli definiti per le altre aree ricadenti nel P02, e tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle tre azioni che compongono l'intervento SRA24.
- In merito all'assegnazione della priorità in caso di **parità di punteggio**, per uniformità con altre ACA, si ritiene di adottare la seguente modalità:
“A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al beneficiario in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto e, in subordine, al sesso meno rappresentato.”
- Si coglie inoltre l'occasione per precisare a fini di maggiore chiarezza che nel **P02**, per le ZVN e le aree ad agricoltura intensiva, il punteggio viene attribuito qualora l'incidenza della SOI ivi ricadente sia superiore al 50%.

➤ In merito all'intervento **SRA27**:

- Si accoglie la proposta di Coldiretti di variare la modalità di assegnazione della priorità in caso di parità di punteggio, inserendo la dicitura: “A parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane (persona fisica o rappresentante legale)”.
- A seguito di rivalutazione interna all'AdG e in coerenza con le osservazioni della **Commissione europea**, il punteggio minimo da raggiungere viene riequilibrato, incrementandolo da 6 a 10 punti.

➤ In merito alle osservazioni presentate circa l'intervento **SRA29**:

- In merito alla modalità di assegnazione della priorità in caso di **parità di punteggio** proposta da **Coldiretti** e **Confagricoltura**, si ritiene valido quanto previsto al principio di selezione P03a) “A parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato.” in quanto così riportato nel PSP.
- **L'autorità di Bacino del Fiume Po** ha proposto una rimodulazione dei punteggi del **P01** nell'ottica di ridurre i rischi legati all'inquinamento ed al degrado delle matrici ambientali connesse all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti. In merito, si evidenzia che i punteggi relativi ad aree con criticità ambientali si sommano tra loro: pertanto una superficie che ricade in zone rurali ad agricoltura intensiva e, contemporaneamente, è designata come Zona vulnerabile da nitrati o ricade in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012, riceve il punteggio per ciascun criterio.
- Circa la richiesta di chiarimenti della **Commissione europea** sulla presenza di criteri in cui compare la dicitura “non applicabile”:

- per il principio **P01d)** “Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile”, dato che la non applicabilità deriva dall’obbligo di applicare il metodo di produzione biologico all’interno delle Aree di salvaguardia, previsto dall’Allegato B del Reg. Reg. 15/R del 2016, si provvederà appena possibile a proporre al Masaf una modifica del PSP con l’eliminazione del criterio;

- per il principio **P04b)** Commercializzazione prodotti certificati biologici – attualmente non applicabile – si sottolinea che precedentemente all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2018/848 gli Organismi di Controllo (OdC) rilasciavano, per ciascun Operatore soggetto al controllo di metodo biologico, il Documento Giustificativo (DG) ed eventualmente un Certificato di Conformità (CdC) che autorizzava l’Operatore a rilasciare Dichiarazione di conformità al Reg. CE 834/2007 per l’elenco di prodotti in esso riportati: questo sistema consentiva un’elaborazione massiva delle domande di sostegno, semplicemente in base alla presenza del Certificato di conformità, che attestava la commercializzazione di prodotti certificati biologici. Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2018/848, gli OdC rilasciano invece solo un Certificato che riporta sia i dati presenti sul vecchio DG, sia il repertorio dei prodotti del vecchio CdC: ciò non consente un’elaborazione massiva delle domande di sostegno, perchè per la verifica del repertorio dei prodotti è necessario consultare ogni singolo Certificato.

Tuttavia, prima di escludere in maniera definitiva tale principio, si reputa più opportuno attendere l’emanazione di uno specifico Decreto Legislativo (di cui alla Legge 4 agosto 2022, n. 127, art. 10 Delega al Governo per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici) che dovrebbe essere approvato entro il mese di agosto del 2023, per valutare se, con alcune specifiche relative alle Notifiche e ai Certificati, sarà possibile elaborare in maniera massiva il dato, per poter attribuire il punteggio previsto dal criterio.

- In merito alla modalità di assegnazione della priorità in caso di parità di punteggio per l’intervento **SRA30** rimane la dicitura "A parità di punteggio è prioritaria la domanda con beneficiario più giovane" in quanto così inserito sul CSR.

Interventi SRD

- Relativamente all’intervento **SRD02**:

- In merito alla proposta di **Coldiretti** sull’intervento **SRD02 Azione C**, di adottare il **criterio di priorità a parità di punteggio**, come già previsto per l’Azione D, si evidenzia come sul testo del CSR vi è già una dicitura uniforme per tutte le azioni dell’intervento SRD02: “A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all’età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali”, che per mero refuso non era stata riportata nella tabella dei criteri per l’Azione C; si provvede quindi ad integrarla.
- L’**Autorità Ambientale** ha proposto l’inserimento in **SRD02** di un principio di selezione per le imprese localizzate nelle zone interessate dall’applicazione del Piano straordinario per la qualità dell’aria, sottolineando come anche gli investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale possano avere influenza

sulle emissioni di inquinanti per quanto riguarda la qualità dell'aria e non solo di gas climalteranti.

A tal proposito, in generale, si segnala che già in fase di predisposizione del CSR il principio di selezione "localizzazione territoriale" è stato esplicitato in base alle caratteristiche e finalità delle diverse azioni:

- Azione A "Mitigazione dei cambiamenti climatici" (priorità alle aree di superamento dei limiti di qualità dell'aria);
- Azione B "Tutela delle risorse naturali" (priorità alle aree specifiche ai sensi del D.lgs. 150/2012);
- Azione C "Investimenti irrigui" (priorità a bacini idrografici del PTA).

Per l'Azione D "Investimenti per il benessere animale" non si è ritenuto di proporre tale principio, in quanto si mira a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, prevedendo investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle loro condizioni abitative (aumento delle disponibilità di spazio, superfici dei pavimenti, materiali di arricchimento, luce naturale) e per offrire accesso all'esterno agli animali; tenuto conto che non sono previsti aumenti dei capi allevati, non si è ritenuto necessario prevedere espressamente la riduzione delle emissioni inquinanti, essendo tale aspetto insito nelle caratteristiche dell'intervento.

- Per quanto riguarda le osservazioni della **Commissione europea**:

- la serie di principi che la Regione Piemonte ha scelto di utilizzare, e che risulta elencata nel PSP, è riferita all'intero intervento e non distinta per azioni; pertanto i principi che non risultano presi in considerazione nell'azione D, sono riferibili alle altre azioni dello stesso intervento (es. Azione C);

- per il criterio di selezione basato sulle caratteristiche aziendali che fa riferimento ad "allevamenti avicunicoli con modalità di allevamento in gabbia", si precisa che la *ratio* dell'Azione è proprio intervenire sulle situazioni aziendali dove è opportuno favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso il miglioramento delle condizioni abitative degli animali (aumento delle disponibilità di spazio, superfici dei pavimenti, materiali di arricchimento, luce naturale) e per offrire loro accesso all'esterno.

➤ Circa le osservazioni sull'intervento **SRD05**:

- In relazione alle osservazioni di **Coldiretti** circa il criterio di selezione **P03** (Caratteristiche del soggetto richiedente) si ritiene di accogliere la proposta di ridurre da 5 a 4 punti il punteggio di priorità previsto per la tipologia: Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche);
- In merito alla richiesta dell'**Autorità di Bacino del fiume Po** di riconsiderare i punteggi del **P03**, si precisa che secondo l'esperienza fatta con i bandi precedenti, difficilmente i privati aderiscono a questa tipologia di impianto, a causa del vincolo di destinazione cui è soggetto il bosco. Si ritiene comunque opportuno alzare a 4 il punteggio per i soggetti privati e a 5 per gli Enti pubblici.
- Sulle proposte dell'**Autorità di Bacino del fiume Po** in merito al **P06**:

A) Sul **riconsiderare i punteggi** creando un maggior divario nelle Aree Natura 2000 e protette tra il punteggio assegnato alla conversione a bosco permanente e arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, tenendo conto della sostenibilità ambientale delle diverse tipologie di intervento (azioni):

- per la localizzazione in AN2000 si ritiene congruo mantenere la differenza di 2 punti tra bosco e Arboricoltura a ciclo medio-lungo (ADL);

- per la localizzazione in ZVN si ritiene opportuno aumentare a 5 il punteggio per il bosco.

B.1) Per quanto riguarda la **non conformità degli interventi in Fascia A** si fa presente che, secondo gli art. 1 e 29 delle Norme di attuazione del PAI, verrà specificato (come per le passate programmazioni) nel bando che: “Sono esclusi dal contributo gli interventi in contrasto con quanto previsto da piani di bacino di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000, tra cui il Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) approvato con DPCM del 24/5/2001, le cui Norme di attuazione prevedono:

- all’art. 1 comma 6, il divieto di impianto e di reimpianto di pioppeti nella fascia A nei tratti dei corsi d’acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, individuati nell’Allegato 3 al Titolo I – Norme per l’assetto della rete idrografica e dei versanti;
- all’art. 29 comma 2 lettera d), il divieto nella fascia A, per un’ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, di effettuare coltivazioni arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.”

Nel bando verrà anche specificato che “le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali.”

B.2) Relativamente alla **proposta di collocare questa tipologia di interventi al di fuori della fascia di Mobilità di Progetto del fiume Po**, restringendo il criterio di selezione alla fascia fluviale B esterna a tale fascia, nell’osservazione dell’AdB è stato riportato un rimando all’art. 61 delle Norme di Attuazione del PAI che definisce limitazioni di uso dei terreni in fascia morfologica di Progetto, finalizzate a garantire la possibilità di mobilità del fiume, evitando il sovrapporsi di usi che ne limitino la mobilità potenziale: ”gli interventi previsti degli artt. 14, 15, 17, 32, 34, 35, 36, 37 delle NA e gli interventi definiti dalla Direttiva gestione sedimenti, qualora ricadenti nell’ambito delle Fasce di mobilità morfologica dovranno essere rivolti, in via prioritaria, al mantenimento ed al ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle pianure alluvionali”.

A tal proposito, si rileva che negli articoli pertinenti (15, 17, 36 e 37) delle NA non è indicato un divieto alla realizzazione di impianti arborei, ma solo una priorità per interventi di rinaturalizzazione.

Lo stesso progetto di “Rinaturazione del Po: Proposta per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” prevede interventi di riforestazione diffusa naturalistica.

Inoltre l'Allegato 5.1 "Regole di coerenza degli interventi di forestazione naturalistica con l'assetto di progetto morfologico del fiume Po" per diversi tratti non dispone alcuna limitazione alle tipologie di intervento.

La relazione del medesimo progetto evidenzia a pag. 21 che "dal punto di vista dell'uso del suolo, questa regione fluviale ha evidenziato che, in 45 anni, a causa di un'agricoltura intensiva meccanizzata, costituita principalmente da seminativi monospecifici, il paesaggio si è semplificato e ha perso una quota, anche consistente, di coperture potenzialmente importanti sia per la naturalità delle aree fluviali, sia per l'assetto ecologico e l'assetto idraulico e geomorfologico del fiume Po."

A tal proposito si osserva che tutti gli impianti dell'intervento SRD05 saranno realizzati proprio su superfici agricole, essenzialmente destinate a seminativi coltivati a cereali, a favore di formazioni arboree a minor impatto ambientale (minor utilizzo di fitofarmaci, concimi, acqua e input energetici e relative emissioni).

B.1) e B.2) La proposta di modifica del criterio di selezione "localizzazione in fascia A e B" (già previsto nella scheda intervento del CSR) appare una eccessiva semplificazione rispetto al quadro che le norme e lo stesso progetto di "Rinaturazione dell'area del Po" e il relativo Programma d'Azione individuano. Ciò premesso, si ritiene quindi opportuno:

- mantenere il criterio di localizzazione in Fascia A e B precisando in nota "Per interventi compatibili con le Norme di Attuazione del PAI";

- aumentare a 6 il punteggio per il bosco.

Saranno specificati nel bando le indicazioni e i criteri di coerenza degli interventi di forestazione naturalistica, là dove applicabili.

- Avendo aumentato i punteggi relativi all'azione **SRD5.01**, si ritiene anche opportuno alzare a 7 il punteggio minimo per poter beneficiare del sostegno.
- Per quanto concerne l'azione **SRD05.2** (Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole) ed in particolare il criterio **P06**, in riferimento alle "Aree Natura 2000 ed altre Aree naturali protette" per cui è stato richiesto da **Coldiretti** di **incrementare il punteggio di priorità per quanto concerne la pioppicoltura**, si sottolinea che le Misure di Conservazione delle AN2000 e gli strumenti di pianificazione delle Aree protette di norma non vietano l'impianto di pioppeti, ma danno preferenza agli impianti con specie autoctone e alla rinaturalizzazione. Si ritiene perciò opportuno mantenere il punteggio previsto per la Pioppicoltura.
- In merito al criterio di selezione **P08** (Altro – Possesso di certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni), **Coldiretti** segnala la necessità di fornire una specifica indicazione delle **certificazioni rientranti nella tipologia indicata**. Nella descrizione del criterio viene pertanto chiarito: "Possesso certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC)".
- A seguito di rivalutazione tecnica interna agli uffici dell'AdG, si ritiene inoltre opportuno inserire all'interno del **P08** un **ulteriore punteggio in caso di utilizzo di cloni di pioppo MSA per l'agroforestazione**; considerando infatti che i sistemi "silvoarabili" (seminativi con filari arborei) con solo pioppo hanno dato buoni risultati, saranno probabilmente i più richiesti ed è bene evitare l'eventuale dispersione di

fitofarmaci irrorati sulle chiome degli alberi verso colture destinate all'alimentazione. Si ritiene quindi opportuno modificare il criterio relativo all'uso di cloni MSA, prevedendo di assegnare anche per l'Agroforestazione 4 punti per l'utilizzo di almeno il 50% di piante MSA sul totale di pioppelle a dimora senza l'obbligo di miscuglio clonale. Si specifica che per l'Agroforestazione tale punteggio è alternativo a quello per l'uso di almeno tre specie arboree o arbustive. Si ritiene quindi opportuno prevedere il medesimo punteggio per i due criteri, umentando a 4 anche il punteggio per l'uso di almeno tre specie arboree o arbustive e a 7 il punteggio minimo per poter beneficiare del sostegno.

- Circa l'osservazione di **Coldiretti** di introdurre nell'intervento **SRD05** una modalità attraverso la quale gestire le istanze che dovessero trovarsi nella **condizione di parità di punteggio**, si ritiene corretto aggiungere nella scheda dei criteri di selezione la dicitura: "A parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria avrà priorità il soggetto (persona fisica o rappresentante legale) di età inferiore."

- In merito all'osservazione formulata da **Coldiretti** sulla scheda **SRD08** di sostituire, in **caso di parità di punteggio**, la priorità in base all'ordine cronologico di trasmissione delle domande, con la priorità al beneficiario più giovane, si evidenzia che i beneficiari della SRD08 - Azione 1 sono in via prevalente Comuni proprietari d'alpeggio e, in minor percentuale attesa, Consorzi di gestione degli alpeggi o altre forme associative; l'età del beneficiario è un parametro non misurabile nel caso di un ente pubblico, e scarsamente rilevante (oltre che difficilmente rilevabile) nel caso di una forma associata. Pertanto non si ritiene di poter accogliere la proposta.

- Circa le osservazioni di **Coldiretti** sull'intervento **SRD09**:
 - In merito alla richiesta di sostituire, in caso di **parità di punteggio**, la priorità in base all'ordine cronologico di trasmissione delle domande, con la priorità al beneficiario più giovane, si evidenzia che i beneficiari della SRD09 sono esclusivamente Comuni proprietari d'alpeggio, caso in cui l'età del beneficiario è un parametro non misurabile. Pertanto non si ritiene di poter accogliere la proposta.
 - Per quanto riguarda la proposta di modifica del **P04**, considerato che il cronoprogramma prevede l'apertura di un unico bando nell'estate del 2023, si ritiene di mantenere il riferimento puntuale all'anno 2022.

- In merito all'intervento **SRD15 – Investimenti produttivi forestali**:
 - Il principio di selezione **P01** (vivaistica forestale): "Miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica della produzione di materiali forestali di moltiplicazione di specie arboree ed arbustive autoctone di provenienza certificata locale, da parte delle aziende private" nella versione inizialmente inviata al Comitato è stato declinato nel criterio: "Commercializzazione di almeno 10.000 piantine/anno (dato medio dei due anni precedenti) di specie arboree autoctone soggette a certificazione ai sensi del d.lgs. 386/2003". Successivamente, considerato che le procedure relative a registro di carico e scarico e consistenza del materiale forestale di moltiplicazione non sono ancora state definite dalla Regione Piemonte, sono emersi dubbi sulla verificabilità per il bando 2023

di tale definizione del criterio. Quindi, coerentemente con le raccomandazioni espresse dalla Commissione Europea e sentito il Settore Fitosanitario regionale, si ritiene opportuno ridefinire il criterio come segue: “Produzione di materiale di specie arboree AUTOCTONE soggette a certificazione ai sensi del d.lgs. 386/2003, nel settore di attività Pianta forestali e relativi materiali di moltiplicazione, rilevata dal portale regionale Attività produzione commercio vegetali (AVIV)”.

- Stante la definizione di Giovane agricoltore fornita dal Complemento per lo Sviluppo Rurale, relativamente al criterio di selezione **P03** (Caratteristiche del soggetto richiedente) si apportano le seguenti modifiche, come da proposta di Coldiretti:
 - Età del titolare/legale rappresentante inferiore ai 41 anni;
 - Età del titolare/legale rappresentante compresa tra 41 e 50 anni.

Interventi SRG

- Nell’ambito dell’intervento **SRG03**, l’**Autorità ambientale** propone di specificare nel **principio di selezione P02 – Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale**, al criterio “**Nuova adesione a sistemi di qualità caratterizzati da sostenibilità ambientale (differenti dai precedenti)**”, esempi di sistema di gestione quali ISO 14001 o la registrazione EMAS.
 - In merito si osserva che quasi ultimi appartengono alla tipologia di regimi "facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli" che nella programmazione 2023-2027 devono essere "regimi di qualità di natura etica e sociale". A tal proposito si sta effettuando, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino, un’analisi dei regimi esistenti, basati su norme volontarie che definiscono standard di qualità di emanazione pubblica o privata da parte di organismi nazionali, europei o internazionali o gli standard privati nel sistema agroalimentare caratterizzati quali varianti di tali norme di natura etica e sociale: si prevede quindi di specificare tali sistemi / norme di riferimento nei bandi dopo averne valutato le caratteristiche specifiche di ammissibilità, la diffusione e l’interesse; se i sistemi identificati saranno caratterizzati anche da maggior sostenibilità ambientale, oltre che di natura etica e sociale, si potrà dare luogo all’attribuzione del relativo punteggio nel criterio di selezione in oggetto.
 - Si coglie inoltre l’occasione per correggere nel **P04** il riferimento alla domanda di sostegno SRG03 (e non SRG01).
- Relativamente alla scheda **SRG06**, in merito alle osservazioni di **Coldiretti**:
 - i **principi di selezione** delle strategie di sviluppo locale dei Gal sono stati individuati in continuità e coerenza con quanto già attuato nel bando di selezione della scorsa programmazione (allegato 4 "Criteri di selezione dei PSL" al bando PSR 2014-2020 Misura 19), pertanto i parametri corrispondenti saranno sostanzialmente i medesimi, alla luce del necessario aggiornamento dei dati di territorio e di popolazione, e nel rispetto del nuovo quadro di riferimento giuridico comunitario; anche i punteggi intermedi saranno assegnati ad ogni singolo criterio, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo già indicato nella scheda;

- i criteri che afferiscono al **principio P04 - Modalità di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL** saranno ulteriormente declinati in sottocriteri che consentiranno, sempre in continuità e coerenza con il bando della scorsa programmazione, di ponderare elementi oggettivi e soggettivi. La scelta di operare in analogia con il bando precedente deriva anche dalla peculiarità dell'intervento SRG06 Leader che seleziona beneficiari, i Gal, che operano già da diverse programmazioni sul territorio piemontese e che presumibilmente continueranno la loro azione di sviluppo locale partecipato, senza escludere la possibilità che si configurino nuove compagini territoriali sui territori eligibili;
- si prende atto inoltre del suggerimento di introdurre una modalità di gestione delle istanze che dovessero trovarsi in condizione di parità di punteggio.

Interventi AKIS

- Circa la proposta di **Coldiretti** di **definire un punteggio minimo di ammissibilità unicamente in termini generali**, ovvero rispetto ad ogni proposta progettuale nel suo complesso, anziché in relazione ad ogni singolo principio di selezione sull'intervento **SRG09** (ed applicabile anche agli interventi **SRH01, SRH02, SRH03, SRH05 ed SRH06**), si segnala che il punteggio minimo di ammissibilità è stabilito a livello di singolo criterio di selezione unicamente per quei criteri che prevedono una valutazione qualitativa della proposta progettuale (ad es.: qualità della proposta progettuale; presenza delle competenze necessarie a realizzare le attività; congruità della spesa, ecc.) escludendo la domanda che, per quel criterio, abbia una valutazione "insufficiente". Data la natura di tali criteri, non appare opportuno prevedere unicamente una soglia di ammissibilità generale in quanto, in tal caso, si potrebbe determinare l'ammissione a finanziamento di una proposta progettuale che supera il punteggio minimo complessivo ma, per esempio, ha avuto una valutazione negativa per quel che riguarda la capacità di rispondere alle esigenze e ai fabbisogni del territorio, o in merito alla presenza delle competenze necessarie, ecc. Pertanto, si ritiene di mantenere sia il punteggio minimo basato sul punteggio complessivo, sia, laddove presenti, i punteggi minimi dei singoli criteri di selezione.
- **Coldiretti** per l'intervento **SRH01** propone la riduzione del punteggio per il principio **P03** ad un massimo di 5 punti. Circa tale nota, che verosimilmente si riferisce al criterio P03.2, in linea generale si ritiene che, per la natura dell'intervento, il collegamento con progettualità di ricerca e innovazione finanziate con risorse pubbliche debba essere un importante elemento di premialità: la riduzione da 15 a 5 punti appare pertanto eccessiva; tuttavia, si ritiene che ridurre di 5 punti il massimo di tale criterio non comprometta la sua efficacia selettiva e pertanto si definisce un punteggio massimo di 10 punti. Per mantenere il punteggio massimo della scheda di intervento pari a 100 punti, in maniera uniforme a tutte le altre schede AKIS, si innalza altresì il punteggio massimo del criterio P01 (Capacità del progetto di attestare la corrispondenza tra le esigenze di supporto espresse dai potenziali destinatari ed i contenuti del progetto stesso) a 20 punti (+ 5 punti) e, ai fini di calibrare in maniera proporzionale i punteggi intermedi di tale criterio, si innalza il punteggio per la valutazione di "sufficiente" (e il relativo punteggio minimo per l'ammissibilità) a 10 punti (+ 3 punti).
- In relazione alle osservazioni di **Coldiretti** circa l'intervento **SRH02**:

- Relativamente al principio **P02.1** (qualità del team di progetto) si ritiene che premiare proposte destinate alla formazione dei consulenti che presentano un gruppo di docenti di elevata qualificazione sia un punto di forza nella selezione dei migliori progetti che giustifica una distribuzione dei punteggi “sbilanciata” verso le tipologie più qualificate. Si mantiene pertanto il punteggio del P02.1 invariato.
- In merito al principio di selezione **P04** “Premialità per specifiche tematiche”, la definizione dei 3 “scaglioni” è avvenuta in seguito alla consultazione dei componenti del Tavolo tematico sul Sistema della Conoscenza e dell’Innovazione dell’Agricoltura istituito ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 1/2019 e composto da diverse categorie di portatori di interessi (organizzazioni di categoria, organismi di ricerca, ordini professionali, ...). Non si ritiene di modificare la divisione in tre categorie derivante da tale consultazione. Tuttavia, a seguito di un’analisi complessiva delle osservazioni relative anche agli altri principi dell’intervento SRH02, nonché alla luce della raccomandazione della **Commissione Europea** secondo cui la distribuzione dei punti dovrebbe essere significativa ed efficace nel far convergere la selezione verso operazioni meritevoli di maggiori priorità, i punteggi dell’intervento sono stati complessivamente rivisti, come da scheda allegata.

In particolare è emerso che il criterio di selezione **P04**, così come inizialmente formulato, rischiava di essere poco efficace nel selezionare le proposte migliori coerentemente con le finalità sottese dal principio di selezione. Si ritiene pertanto di procedere in maniera diversa e “scalare”, partendo dalla prima categoria di tematiche strategiche e verificando via via e solo sino a che non si raggiunge il primo esito positivo a tale verifica, se la somma delle percentuali delle attività afferenti a una specifica categoria di tematiche strategiche o a tutte le categorie superiori supera il 50% del totale. Inoltre, al fine di premiare in misura più significativa proposte progettuali con prevalenza di tematiche qualificate come prioritarie/strategiche, si propone un innalzamento dei punteggi diversi da 0.

- In merito al punteggio relativo al **P05** si ritiene che, per la natura dell’intervento, il collegamento con progettualità di ricerca e innovazione finanziate con risorse pubbliche debba essere un importante elemento di premialità. Ridurre il punteggio massimo a 9 punti, ossia valorizzare sino a un massimo di 3 progettualità, appare eccessivo. Tuttavia, si ritiene che ridurre il punteggio attribuito in ragione di 2 punti, invece dei 3 originari, per ogni collegamento documentato con progetti di ricerca e innovazione, mantenendo il limite di 5 progetti valorizzabili, non comprometta l’efficacia selettiva del criterio. Pertanto si definisce un punteggio massimo, per tale criterio, di 10 punti, attribuiti sulla base seguente: “2 punti per ogni collegamento documentato con GO del PEI-AGRI finanziato o progetto di ricerca e innovazione sostenuto da altri fondi comunitari, nazionali e regionali, coerente con i contenuti dell’attività formativa proposta”. Per mantenere il punteggio massimo della scheda di intervento pari a 100 punti, in maniera uniforme a tutte le altre schede AKIS, è previsto altresì di innalzare il punteggio massimo del criterio P04 (Premialità per specifiche tematiche) a 15 punti (+ 5 punti) calibrando in maniera diversa i punteggi intermedi: l’attuale punteggio di 7 punti sale a 12; l’attuale punteggio di 5 sale a 10.

➤ In relazione alle osservazioni di **Coldiretti** circa l’intervento **SRH03**:

- in merito al **P03** “Premialità per specifiche tematiche”, la definizione dei 3 “scaglioni” è avvenuta in seguito alla consultazione dei componenti del Tavolo tematico sul Sistema

della Conoscenza e dell'Innovazione dell'Agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 1/2019 e composto da diverse categorie di portatori di interessi (organizzazioni di categoria, organismi di ricerca, ordini professionali, ...). Non si ritiene di modificare la divisione in tre categorie derivante da tale consultazione. Tuttavia, ad un'attenta analisi delle osservazioni pervenute ed in particolare alla luce della raccomandazione della **Commissione Europea** secondo cui la distribuzione dei punti dovrebbe essere significativa ed efficace nel far convergere la selezione verso operazioni meritevoli di maggiori priorità, i punteggi dell'intervento sono stati complessivamente rivisti, come da scheda allegata.

In particolare è emerso che il criterio di selezione P03, così come inizialmente formulato, rischiava di essere poco efficace nel selezionare le proposte migliori coerentemente con le finalità sottese dal principio di selezione (problematica analoga a quella del P04 di SRH02). Si ritiene pertanto di procedere, analogamente a SRH02, in maniera diversa e "scalare", partendo dalla prima categoria di tematiche strategiche e verificando via via e solo sino a che non si raggiunge il primo esito positivo a tale verifica, se la somma delle percentuali delle attività afferenti a una specifica categoria di tematiche strategiche o a tutte le categorie superiori supera il 50% del totale. Inoltre, al fine di premiare in misura più significativa proposte progettuali con prevalenza di tematiche qualificate come prioritarie/strategiche, si propone un innalzamento dei punteggi diversi da 0.

- Invece, relativamente al **P04.1** "qualità del team di progetto", si concorda con Coldiretti che la riduzione del punteggio a 20 punti permette di ottenere una distribuzione più omogenea dei punteggi all'interno della scheda SRH03. Si ritiene che il punteggio crescente in corrispondenza di tipologie sempre più qualificate di docenti, così come modificato, permetta comunque di selezionare in maniera efficace progetti di formazione degli imprenditori agricoli e degli altri operatori caratterizzati da un'elevata qualità del progetto. Per mantenere il punteggio massimo della scheda di intervento pari a 100 punti, in maniera uniforme a tutte le altre schede AKIS, si propone altresì di spostare i 5 punti ridotti nel criterio P04.1 sul punteggio massimo del criterio P03 (Premialità per specifiche tematiche).
- Circa il principio **P05**, si ritiene che, per la natura dell'intervento, il collegamento con progettualità di ricerca e innovazione finanziate con risorse pubbliche, debba essere un importante elemento di premialità. La proposta di ridurre il punteggio massimo a 9 punti, ossia valorizzare sino a un massimo di 3 progettualità, appare eccessiva. Tuttavia, si ritiene che ridurre il punteggio attribuito in ragione di 2 punti, invece dei 3 originari, per ogni collegamento documentato con progetti di ricerca e innovazione, mantenendo il limite di 5 progetti valorizzabili non comprometta l'efficacia selettiva del criterio. Pertanto si propone di definire un punteggio massimo, per tale criterio, di 10 punti, attribuiti sulla base seguente: "2 punti per ogni collegamento documentato con GO del PEI-AGRI finanziato o progetto di ricerca e innovazione sostenuto da altri fondi comunitari, nazionali e regionali, coerente con i contenuti dell'attività formativa proposta". Per mantenere il punteggio massimo della scheda di intervento pari a 100 punti, in maniera uniforme a tutte le altre schede AKIS, si propone altresì di spostare i 5 punti ridotti nel criterio P05 sul punteggio massimo del criterio P03 (Premialità per specifiche tematiche).

- **L’Autorità ambientale** ha proposto di integrare i criteri di selezione dei vari interventi con un puntuale riferimento anche alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

A questo proposito, oltre a confermare che tale criterio non è al momento applicabile in quanto il dato per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 134, 142 e 157 del D.lgs 42/2004 non è riportato in Anagrafe Agricola del Piemonte, si precisa che in fase di programmazione del CSR, nei principi di selezione delle diverse schede intervento sono stati presi in considerazione e valorizzati, laddove pertinenti, diversi aspetti di tutela del paesaggio, quali ad esempio le aree appartenenti alle zone montane, le aree protette e Rete Natura 2000, le aree con svantaggi naturali, le zone vulnerabili da Nitrati, i corpi idrici in base allo stato quantitativo; tali aspetti risultano prioritari ai fini degli interventi agricoli e forestali e per gran parte si sovrappongono alla cartografia delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

- In merito all’osservazione della **Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali** circa la **Strategia di comunicazione**, si apprezza innanzitutto l’attenzione riservata al tema della comunicazione. Si concorda sull’importanza del cronoprogramma di apertura bandi come uno degli strumenti utili per i beneficiari, per i tecnici e per tutti i soggetti che li supportano per pianificare le proprie attività. Come noto, il cronoprogramma allegato al testo CSR è già pubblicato sulle pagine del sito istituzionale della Regione Piemonte, nonché all’interno dell’opuscolo informativo sintetico "Guida alla programmazione 2023 - 2027" e sarà cura dell’AdG darne evidenza costantemente sul sito web e attraverso gli altri canali informativi, aggiornandolo con cadenza almeno semestrale.

PERTANTO

Il Regolamento interno del Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 viene approvato, in assenza di osservazioni, nella versione inviata al Comitato, salvo l’integrazione del riferimento al DM istitutivo del CdM nazionale del PSP; tale regolamento, allegato al presente documento di chiusura:

- **sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza PSR 2014-2022;**
- **viene pubblicato sul sito regionale, nella sezione dedicata al CdM;**
- **è vincolante per tutti i componenti;**
- **potrà essere modificato a seguito della definizione del sistema di *governance* nazionale, da dettagliarsi e formalizzarsi a cura del Masaf.**

Si allegano al presente documento di chiusura:

- **i criteri di selezione degli interventi SRA03, SRA05, SRA08, SRA14, SRA17, SRA18, SRA24, SRA27, SRD02 Azione C, SRD05, SRD15, SRG03, SRH01, SRH02, SRH03 così come modificati a seguito delle conclusioni sopra riportate;**
- **i criteri di selezione dei restanti interventi (SRA01, SRA06, SRA29, SRA30, SRD02 Azione D, SRD06 Azione 2, SRD08 Azione 1, SRD09, SRG06, SRG08, SRG09, SRH05, SRH06) che rimangono invariati rispetto alla versione sottoposta al Comitato.**

Si segnala che per gli interventi SRH03 e SRH05 l'applicazione di alcuni principi di selezione è condizionata all'approvazione delle proposte di modifica al PSP trasmesse dalla Regione Piemonte al Masaf, come riportato nelle corrispondenti schede dei criteri.

La strategia di comunicazione, allegata al presente documento di chiusura nella medesima versione sottoposta al Comitato, verrà pubblicata sul sito web regionale ed inviata al Masaf, in vista della stesura definitiva della strategia di comunicazione nazionale.

Si considera chiusa la consultazione scritta.



*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2022 DELLA REGIONE PIEMONTE*



**Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027**

*COMPLEMENTO SVILUPPO RURALE (CSR)
DELLA REGIONE PIEMONTE
in attuazione del Piano Strategico Nazionale
PAC 2023-2027*

**REGOLAMENTO INTERNO DEL
COMITATO DI MONITORAGGIO SVILUPPO RURALE 2014-2022 E 2023-2027
istituito con DGR n. 11 - 6552 del 27 febbraio 2023**

- *Artt. 47-49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013*
 - *Art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115*

Articolo 1

(Composizione)

La composizione del Comitato di monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 (di seguito indicato come "Comitato") è stabilita dalla DGR n. 11 - 6552 del 27 febbraio 2023 "Regolamenti (UE) 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013. Istituzione del Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte, in sostituzione del Comitato di cui alla DGR n. 30-2397 del 9 novembre 2015" e s.m.i.

Tale DGR dà attuazione a quanto previsto nel Capitolo 9 "*Governance* regionale" del Complemento sviluppo rurale (CSR) della Regione Piemonte - adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027 - in coerenza con la Sezione 7.1 del medesimo PSP, ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115 e di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 240/2014 "Codice europeo di condotta sul partenariato".

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

I rappresentanti della Commissione europea partecipano ai lavori del Comitato in veste consultiva.

Ciascuno dei membri del Comitato può essere sostituito, in caso di impedimento, dal membro supplente indicato nella DGR di istituzione ovvero da un sostituto appositamente delegato dal rappresentante nominato.

Possono altresì partecipare alle riunioni e consultazioni del Comitato il Valutatore indipendente, gli addetti alla postazione regionale della Rete rurale nazionale, eventuali altri esponenti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altri enti pertinenti, nonché esperti esterni, in funzione della specificità degli interventi previsti all'ordine del giorno.

La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun rimborso è riconosciuto ai suoi componenti.

Ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115, la composizione del Comitato è resa pubblica attraverso l'inserimento sul sito regionale, nella sezione dedicata, dell'elenco dei suoi membri.

Articolo 2

(Funzioni)

Come stabilito dalla DGR di istituzione sopra citata, ai sensi dei Regolamenti (UE) 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013, il "Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte" è deputato a svolgere il proprio ruolo di organismo responsabile del

monitoraggio sull'attuazione degli interventi di sviluppo rurale rispetto ad entrambi i periodi di programmazione 2014-2022 e 2023-2027, secondo quanto dettagliato nei successivi articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Nel rispetto di quanto previsto dalla DGR di cui sopra, il Comitato svolge le proprie funzioni garantendo una chiara distinzione fra i temi relativi al PSR 2014-2022 e al CSR/PSP 2023-2027, adottando a tal fine opportune modalità organizzative; pertanto, sia nelle riunioni plenarie sia nelle consultazioni scritte, gli argomenti e documenti relativi ai due periodi di programmazione verranno trattati separatamente, con redazione di verbali e/o documenti di chiusura distinti, come meglio specificato nei pertinenti articoli del presente regolamento.

Articolo 3 **(Programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022)**

Il "Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte" sostituisce a tutti gli effetti il Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022, istituito con DGR n. 30-2397 del 9 novembre 2015, sino all'esaurimento delle sue funzioni ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e pertanto:

- a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del Programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b) esamina lo stato di avanzamento del Programma rispetto ai suoi obiettivi;
- c) esamina gli aspetti che incidono sui risultati del Programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia nell'attuazione;
- d) esamina le valutazioni periodiche, nonché le attività ed i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del Programma;
- e) esamina ed approva la Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma prima dell'invio alla Commissione europea;
- f) è consultato ed esprime un parere sulle eventuali modifiche del Programma proposte dall'Autorità di Gestione;
- g) esamina le azioni del Programma relative all'adempimento delle condizionalità *ex ante* nell'ambito della responsabilità dell'Autorità di Gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità *ex-ante*;
- h) formula osservazioni all'Autorità di Gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del

Programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

- i) partecipa alla Rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del Programma;
- j) è informato sui contenuti della valutazione *ex-ante* prevista per il sostegno degli strumenti finanziari (art. 37, par. 3 del Reg. UE n. 1303/2013);
- k) esamina il documento strategico predisposto per il sostegno degli strumenti finanziari (art. 38, par. 8 del Reg. UE n. 1303/2013).

Articolo 4

(Programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027)

Il "Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte" svolge rispetto al CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, attuativo del PSP, le funzioni di cui all'art. 124 "Comitato di monitoraggio" del Reg. (UE) 2021/2115, per quanto di pertinenza degli interventi di sviluppo rurale attivati dalla Regione Piemonte e inclusi nel CSR medesimo; nel dettaglio, il Comitato:

- fornisce il proprio parere su:
 - i criteri da utilizzare per la selezione degli interventi;
 - le proposte di modifica al PSP che l'Autorità di Gestione Regionale intende avanzare all'Autorità di Gestione Nazionale (Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Masaf);
- svolge le restanti funzioni ai sensi del citato art. 124, in concorrenza con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP presieduto dal Masaf, di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 5

(Rapporti con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP 2023-2027)

Il "Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte" coopera e si coordina con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP – istituito con DM 3 marzo 2023, n. 137910 e presieduto dal Masaf - all'interno del sistema complessivo di *governance* di cui alla Sezione 7.1 del PSP medesimo e secondo le disposizioni organizzative da dettagliarsi e formalizzarsi a cura del Masaf stesso.

Articolo 6

(Adozione del Regolamento interno)

Ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115 - il quale prevede che ciascun comitato adotti il proprio regolamento interno, comprendente anche disposizioni sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull'applicazione del principio di trasparenza - il presente regolamento interno è adottato dal Comitato, su proposta dell'Autorità di Gestione, in occasione della prima riunione plenaria o consultazione scritta, con l'invio del testo a tutti i componenti e la successiva valutazione da parte dell'Autorità di Gestione di eventuali osservazioni, a cui segue l'approvazione della versione definitiva.

Il presente il regolamento interno è pubblicato nella sezione dedicata del sito regionale.

Articolo 7

(Segreteria Tecnica)

Al fine di assicurare idoneo supporto al Comitato e all'Autorità di Gestione - individuata nel Responsabile della Direzione regionale Agricoltura e cibo - come stabilito dalla DGR istitutiva, le funzioni di Segreteria Tecnica del Comitato vengono svolte dal Settore A1705B "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", anche attraverso il coinvolgimento e coordinamento dei Settori regionali competenti e/o esperti esterni interessati dai temi oggetto di consultazione.

Tale Segreteria Tecnica ha i seguenti compiti:

- predisposizione ed invio ai componenti, anche tramite appositi sistemi informativi (in particolare SFC2014, per quanto riguarda il PSR 2014-2022), della documentazione relativa alle riunioni plenarie e alle consultazioni scritte del Comitato, nonché di ogni altra comunicazione in merito;
- organizzazione delle riunioni plenarie di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- gestione delle procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
- redazione dei verbali e/o documenti di chiusura delle riunioni plenarie e consultazioni scritte, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento;
- relazioni con i componenti del Comitato, in particolare la Commissione europea e il Masaf;
- tenuta e aggiornamento dell'indirizzario dei membri;
- archivio digitale e indicazioni per la pubblicazione dei documenti sul sito regionale.

Articolo 8

(Riunioni plenarie)

Il Comitato è convocato in riunione plenaria, dal Presidente o suo delegato, almeno una volta l'anno, come previsto dall'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115; in casi di necessità, debitamente motivata, il Comitato può riunirsi anche su richiesta della maggioranza semplice dei suoi membri.

Le riunioni si tengono presso la sede indicata all'atto della convocazione, che viene inviato ai componenti con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun membro ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

Le riunioni possono essere precedute da consultazioni e riunioni tecniche preparatorie.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue decisioni validamente assunte se almeno il 30% dei componenti è presente all'inizio dei lavori.

La direzione operativa dei lavori del Comitato è a cura dell'Autorità di Gestione.

Art. 9

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

Il Presidente - su proposta dell'Autorità di Gestione - stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e, in casi di urgenza motivata, può presentare all'esame del Comitato argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

L'O.D.G. delle riunioni riporta una chiara distinzione fra gli argomenti relativi al PSR 2014-2022 e al CSR/PSP 2023-2027.

I membri del Comitato ricevono la convocazione, l'ordine del giorno e i documenti da esaminare a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta; la Commissione europea riceverà tutta la documentazione relativa al PSR 2014-2022 anche via SFC2014.

In casi eccezionali e motivati i documenti potranno essere consegnati durante la riunione o trasmessi anche successivamente.

Art. 10
(Decisioni e pareri)

Le decisioni del Comitato relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali - ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari - è prevista espressa approvazione, sono assunte sulla base della prassi del consenso dei membri, già consolidata nel contesto delle precedenti esperienze di programmazione, senza fare ricorso a votazioni. Tali decisioni sono vincolanti anche per i soggetti assenti.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione, ovvero secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui all'articolo 12 del presente regolamento, se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Laddove il Comitato, ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari, sia chiamato ad esprimere un parere, la decisione finale - opportunamente motivata - spetta all'Autorità di Gestione, dopo aver valutato le osservazioni formulate dai componenti.

Art. 11
(Verbali)

I verbali delle riunioni plenarie, redatti dalla Segreteria Tecnica, sono inviati ai membri del Comitato entro trenta giorni lavorativi dalla data della riunione e s'intendono approvati qualora entro cinque giorni dalla trasmissione non vengano trasmesse osservazioni scritte da parte dei membri presenti alla seduta; per ragioni di motivata urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni.

I verbali delle riunioni debbono riportare, oltre alle decisioni - opportunamente motivate - del Comitato e/o dell'Autorità di Gestione, ovvero l'approvazione del Comitato laddove espressamente prevista dai pertinenti regolamenti comunitari, anche le osservazioni e le proposte di tutti i soggetti che partecipano ai lavori.

Per ciascuna riunione plenaria vengono redatti due distinti verbali relativi ai temi, rispettivamente, del PSR 2014-2022 e del CSR/PSP 2023-2027.

Art. 12
(Consultazioni per iscritto)

In aggiunta alle riunioni plenarie annuali, il Comitato può essere consultato attraverso procedura scritta, che costituisce la normale prassi.

I documenti da sottoporre all'esame del Comitato mediante la procedura di consultazione scritta debbono essere inviati dall'Autorità di Gestione via posta elettronica a tutti i membri, i quali esprimono le proprie osservazioni per iscritto entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione; nei casi di motivata urgenza, tale scadenza può essere ridotta a cinque giorni lavorativi.

Il documento di chiusura della procedura scritta, che riporta le osservazioni formulate dai componenti e le decisioni opportunamente motivate dell'Autorità di Gestione - ovvero l'approvazione del Comitato, laddove espressamente prevista dai pertinenti regolamenti comunitari - viene redatto dalla Segreteria Tecnica e inviato ai membri del Comitato entro trenta giorni lavorativi dal termine fissato per l'invio delle osservazioni di cui sopra. La mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato vale come assenso.

Per ciascuna consultazione scritta vengono redatti due distinti documenti di chiusura relativi ai temi, rispettivamente, del PSR 2014-2022 e del CSR/PSP 2023-2027.

Art. 13
(Informative)

Nel caso l'oggetto della consultazione riguardi documenti aventi valore puramente tecnico, l'Autorità di Gestione può procedere dopo aver inviato al Comitato un'apposita informativa scritta in merito.

Art. 14
(Conflitti di interesse)

I componenti del Comitato - sia in sede di riunione plenaria che nella formulazione di osservazioni scritte - qualora si trovino in situazioni di potenziale conflitto di interesse, devono astenersi obbligatoriamente, sotto la propria responsabilità, dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare tale conflitto.

Gli Enti che compongono il Comitato ed i relativi rappresentanti inizialmente designati comunicano tempestivamente alla Regione Piemonte eventuali successive variazioni di nominativi, ruoli o assetto dell'Ente, pena l'esclusione del medesimo Ente dalla composizione del Comitato.

Art. 15
(Trasparenza)

Ai sensi dell'art.124 del Reg. (UE) 2021/2115, il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine tutta la documentazione sottoposta al suo esame, nonché i verbali delle riunioni plenarie e i documenti di chiusura delle consultazioni scritte, vengono pubblicati nella sezione dedicata del sito regionale.

Art. 16
(Gruppi di lavoro)

Il Comitato può proporre l'istituzione di gruppi di lavoro settoriali come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

La composizione dei gruppi di lavoro è concordata con l'Autorità di gestione, sulla base dei criteri di competenza e di interesse per tema da trattare.

Art. 17
(Trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti alla Regione Piemonte dai componenti del Comitato saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (cd. "GDPR").

Ai sensi del GDPR, i membri del Comitato ricevono apposita informativa a mezzo posta elettronica, quale notifica delle informazioni di cui all'art. 13 del medesimo Regolamento.

Art. 18
(Norme attuative)

Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato, su proposta dell'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono:

- le norme dei Regg. (UE) 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013, nonché del Reg. (UE) n. 240/2014 "Codice europeo di condotta sul partenariato";

- le disposizioni del vigente Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Piemonte, nonché del vigente Complemento sviluppo rurale (CSR) della Regione Piemonte in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027, per quanto di rispettiva pertinenza;
- le altre disposizioni comunque pertinenti.